

CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA a.s. 2018-2019

Tra l'ente "ISTITUTO SALESIANO MADONNA DEGLI ANGELI" con sede in ALASSIO (Sv), via San Giovanni Bosco 12, in persona del gestore Don Giorgio Zazza e i signori e

	padre	madre
nato a		
il		
codice fiscale		
residente a: (città, cap e provincia, indirizzo)		

padre/madre/tutore (di seguito solo genitore/tutore) dello studente nato, il

PREMESSO

- che l'ente "ISTITUTO SALESIANO MADONNA DEGLI ANGELI" gestisce un'istituzione scolastica pubblica non statale paritaria, denominata Scuola Secondaria di I grado Paritaria "Istituto Salesiano Madonna degli Angeli" e Liceo Scientifico Paritario "Don Bosco", con sede in ALASSIO, via San Giovanni Bosco 12, come previsto nei propri atti costitutivi, Progetto Educativo Nazionale della Scuola Salesiana (PEN), Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e Regolamento dell'attività scolastica;
- che i signori sopraindicati hanno presentato domanda di iscrizione per il figlio presso questo Istituto per il prossimo anno scolastico, nella scuola secondaria di II grado, liceo scientifico classe 3,
- che gli stessi dichiarano espressamente di condividere l'indirizzo educativo della Scuola Salesiana espresso nel PEN,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- Art. 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Art. 2) L'ente prima indicato si obbliga, nei confronti degli altri contraenti, a fornire a favore del loro figlio, le prestazioni scolastiche previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
- Art. 3) I genitori contraenti dichiarano di conoscere e di accettare il PTOF, il Progetto Educativo Pastorale Locale (PEPS) ed il Regolamento d'Istituto, come illustrati nel colloquio d'iscrizione. Per effetto di ciò, sia il PTOF che il PEPS ed il Regolamento d'Istituto si considerano a ogni effetto inseriti nel presente contratto del quale costituiscono parte integrante.
- Art. 4) I genitori contraenti si obbligano a osservare e a far osservare al loro figlio il Regolamento d'Istituto.
- Art. 5) L'ente gestore si impegna ad ammettere la studente alla frequenza delle lezioni in virtù della sottoscrizione del patto di corresponsabilità educativa.
- Art. 6) I genitori contraenti si obbligano, in solido, a corrispondere all'ente gestore le somme di cui al prospetto informativo annualmente messo a disposizione delle famiglie. Gli importi vengono così corrisposti, mediante pagamento in amministrazione:
- iscrizione contestuale alla sottoscrizione del presente contratto e della domanda di iscrizione. La quota è di € 250,00, da versare entro il 30 giugno 2018;
 - prima rata, da versare entro il 15 settembre 2018: € 1.150,00;
 - seconda rata da versare entro il 15 dicembre 2018: € 1.100,00;
 - terza rata da versare entro il 15 marzo 2019: € 1.100,00.
 - Piattaforma digitale € 80,00 da versare entro il 15 settembre 2018
- Art. 7) Il mancato pagamento delle somme stabilite alle convenute scadenze comporta l'applicazione di una penale, pari al 2% sull'importo dovuto, qualora il ritardo si prolunghi per 30 giorni dalla convenuta scadenza, e del 5% sull'importo dovuto, qualora tale ritardo superi i 30 giorni dalla data convenuta di scadenza. Tale penale è irriducibile dal giudice ed è dovuta nei termini stabiliti dall'art. 1382, comma 2, del codice civile.
- Art. 8) In ogni caso è riconosciuto all'Istituto gestore il potere di interrompere o far cessare il servizio scolastico, per mancato pagamento delle rette e degli altri importi alle convenute scadenze, e di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., che a ogni effetto si considera inserita nel presente atto. La risoluzione si verifica di diritto quando l'ente gestore dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi causa e nel caso di ritiro dell'allievo nel corso dell'anno scolastico, l'ente gestore avrà diritto al pagamento delle rette non pagate e delle altre rette dovute sino alla conclusione dell'anno scolastico, salvo il diritto all'ulteriore risarcimento di eventuali maggiori danni.
- Art. 9) L'iscrizione o conferma posto è un contributo annuale per: manutenzione ordinaria della struttura scolastica, riscaldamento, assicurazione, sussidi vari, laboratori, consulenza psico-pedagogica, fondo cassa Consiglio di Istituto. Sono a carico delle famiglie i libri di testo, le attività parascolastiche, gli stages e i viaggi di istruzione.
- Art. 10) Il presente contratto, oltre che nei casi previsti nell'art. 8 che precede, si risolve altresì nel caso di violazione da parte dei genitori o dello studente del patto di corresponsabilità educativa di cui all'art. 5 (che si richiama al Progetto Educativo (PEPS), al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) ed al Regolamento d'Istituto).

Art. 11) Per quanto non previsto nel presente contratto, le cui clausole s'intendono tutte essenziali ed inderogabili, i contraenti rinviano alle norme di legge in materia.

Art. 12) Il presente contratto deve essere rinegoziato entro il 30/06/2019.

Art. 13) Informativa ai sensi dell'art.13D. Lgs. 196/03. I dati sono raccolti dall'istituto Salesiano Madonna degli Angeli per adempiere agli obblighi contrattuali in essere e quelli di legge. I dati saranno comunicati a enti verso i quali la comunicazione è obbligatoria per legge, ad istituti bancari per gli adempimenti contrattuali e non saranno diffusi. Nell'Istituto Salesiano Madonna degli Angeli saranno comunicati agli uffici per la gestione contabile ed amministrativa ed alla direzione perché soggetti responsabili ed incaricati del trattamento. Il Titolare del trattamento è l'Istituto Salesiano Madonna degli Angeli; i Responsabili del trattamento ai sensi dell' art. 7 D. Lgs. 196/03 sono il segretario scolastico e l'economista.

Dichiariamo di aver preso visione del contratto e di ogni singola clausola in esso contenuta. Dichiariamo altresì, di aver letto ed esaminato e di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, gli artt. 5, 7, 8 e 10 del medesimo contratto.

Alassio, _____

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci

con valore di autocertificazione (legge 15/1998, 127/1997, 131/1998)

(padre)

(madre)

Il gestore
